



COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di BERGAMO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

TARSU

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 DEL 28.04.2004
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 DEL 18.03.2005.

INDICE

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Attivazione del servizio
- Art. 3 - Gettito e costo del servizio
- Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 7 - Commisurazione e tariffe
- Art. 8 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 9 - Classificazione dei locali e delle aree - tariffe
- Art. 10 - Deliberazione di tariffa
- Art. 11 - Denunce
- Art. 12 - Accertamenti
- Art. 13 - Riscossione
- Art. 14 - Poteri del Comune
- Art. 15 - Funzionario responsabile
- Art. 16 - Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Sanzioni e contenzioso
- Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 20 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 21 - Rinvio ed altre disposizioni di legge

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Il comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo art. 2.
2. La gestione del servizio di cui al l^a comma è effettuata mediante appalto.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

ART. 2 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il servizio viene espletato si individua:
 - a) nell'intero perimetro del centro urbano;
 - b) Zone extraurbane servite con cassonetto per un raggio di 300 m;
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 300 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato e del 30% oltre tale limite.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto è discosto dal successivo art. 4.
4. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 2.

3 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1 né può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 62 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate, e cioè non può essere inferiore:
 - a) al 100% in caso di dissesto;
 - b) al 70% in caso di riconosciuta situazione strutturalmente deficitaria del Comune;
 - c) al 50% in caso di gestione ordinaria;

2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata seguendo le indicazioni di cui all'art. 61 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

- i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva, con esclusione di locali quali: i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato (Spogliatoi, Servizi, Uffici, Biglietterie, Punti di ristoro, Gradinate, Aree di sosta e di accesso e simili);
- i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
- i vani caldaia, le cabine elettriche, ed altri locali riservati ad impianti tecnologici;
- Sono esclusi: soffitte, solai, sottotetti, cantine, vani scale/sottoscale, legnaie in locali aperti, fienili, stalle e simili (pollai, stabili in muratura, logge, porticati di transito, gazebi, verande e porticati aperti, terrazze coperte e scoperte aperte. Ripostigli, stenditoi e lavanderie sono esclusi limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza);
- Parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;
- Edifici ed immobili di proprietà del Comune adibiti ad attività istituzionali.

Non sono altresì soggetti alla tassa

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, purché le stesse siano prive di utenze (gas, acqua, luce, telefono). Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate, con utenze con consumi pari a zero. Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino ammobiliate, ma chiuse ed inutilizzate, prive di utenze (gas, acqua, luce, telefono) o con consumi zero;
- b) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi e privi di utenze;
- c) i locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;

- f) i locali tenuti a disposizione dall'unico occupante che risulti ricoverato in casa di riposo o di cura. Per i ricoveri inferiori all'anno, la tassa è ridotta in proporzione ai dodicesimi di periodo di ricovero.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a), b), c), f) comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale e della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali che "per qualità" non siano assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superficie delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1 - comma 2-ter - del Decreto Legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n. 45 del 1989 adibite a:
 - Sale operatorie, Stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, Reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie:
 - gli uffici, i magazzini e i locali di ristorazione;
 - le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa;
- e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 915 del 1982 e successive modificazioni.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle

precedenti lettere b) ed e), devono presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici o nocivi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- Copia dichiarata conforme dal contribuente, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- Copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 3 - comma 5 - del decreto Legge n. 397/1988 convertito dalla Legge n. 475/1988 (copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazioni);
- Copia dichiarata conforme dal contribuente, dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art. 3 - 3^a comma - del Decreto legge n. 397/1988 convertito con legge n. 474/1988). Nel caso di inizio dell'attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.

4. Per i locali degli insediamenti produttivi (esclusi quelli adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate può essere applicata a richiesta di parte, una detassazione fino al 50% da concordare con l'Ufficio tributi, a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione indicata nel comma precedente, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica a professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

6. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

7. La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune.

8. Viene fatta salva la possibilità al Funzionario Responsabile del Servizio di verificare se le tipologie dei locali esentati sono atti a produrre i rifiuti. In tal caso al Funzionario viene riconosciuto il potere discrezionale di tassazione.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, qualora la relativa superficie non risulti indicata nella denuncia di cui all'art. 12, escluse quelle relative ai locali in multiproprietà e ai centri commerciali integrati di cui al successiva comma 3, che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 4, la tassa viene determinata aumentando la

superficie di esclusiva pertinenza di ciascun condominio, di una quota:

- del 10% qualora il condominio comprenda non più di venti unità immobiliari;
- del 6% qualora il condominio comprenda più di venti unità immobiliari ma non più di quaranta unità immobiliari;
- del 2% nell'ipotesi che il condominio comprenda più di quaranta unità immobiliari;
- nel computo delle unità immobiliari non si considerano le autorimesse ad uso privato.

Resta ferma l'obbligazione di dichiarazione di versamento della tassa di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, quali ad esempio gli alloggi in custodia e simili. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fattispecie contemplate dal successivo comma 3.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al settore tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 6 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5 - comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4 - comma 2 - ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assalita dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 17 - 2 comma.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 8 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile - ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle stanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 4 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti - producono i loro effetti;

a) dall'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 12;

b) dall'anno successivo a quella in cui il Contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

ART. 7 - COMMISURAZIONE E TARIFFE

1. Nella determinazione della misura unitaria di tariffa, si terrà conto della specifica attitudine a produrre rifiuti effettivamente ammessi all'ordinario conferimento al servizio pubblico ed il livello sarà determinato rispettando il rapporto di potenzialità produttiva dei rifiuti esistente rispetto ad altre categorie tassabili - (oltreché in relazione alle esigenze di copertura del costo complessivo del servizio).
2. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino in base alla loro destinazione d'uso con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'usa assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
3. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
4. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

ART. 8 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Aree scoperte: il Responsabile del Servizio procederà a verificare se le stesse siano atte a produrre rifiuti e la loro tipologia, in base alla quale si determinerà la tassazione o meno; di conseguenza, si procederà alla seguente distinzione:
 - * Aree scoperte operative, cioè attrezzate per lo svolgimento di un'attività;
 - * Aree scoperte pertinenziali ed accessorie (parcheggi, depositi, ecc.): tassate in base alle leggi emanate annualmente;
 - * Aree a verde non tassabili;
 - * Aree scoperte escluse dalla tassazione: aree di accesso o di transiti, depositi di materiali obsoleti e fuori uso, aree inaccessibili all'uomo o sulle quali la presenza dell'uomo è solo sporadica;
 - * Aree scoperte pertinenziali ed accessorie dell'abitazione non tassabili;
 - * Aree scoperte condominiali: non tassabili;
 - * Aree scoperte condominiali ad uso esclusivo: tassate in base alle leggi emanate annualmente.
2. La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione da soggetti non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
 - che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 90 giorni;
 - che a tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza del soggetto passivo nonché la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in

comodato.

Le agevolazioni di cui ai punti a) e b) non sono fra loro cumulabili.

c) i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

3. La tariffa unitaria è ridotta di un 1/3 nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda od abbia dimora, per più di nove mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. la riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente comma 2.

4. La tariffa unitaria è ridotta del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali che rientrano nelle zone in cui il servizio viene espletato.

5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3. che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dell'art. 18.

ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE - TARIFFE

Le superfici tassabili vengono classificate nelle seguenti categorie, tenendo conto della loro omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:

Categoria 1	case ed abitazioni
Categoria 2	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli ricreativi
Categoria 3	depositi
Categoria 4	attività artigianali senza produzione di beni specifici o prestazione servizi
Categoria 5	alberghi con ristorante
Categoria 6	uffici, agenzie, studi professionali
Categoria 7	banche ed istituti di credito
Categoria 8	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta e altri beni durevoli
Categoria 9	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Categoria 10	attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
Categoria 11	carrozzeria, autofficina, elettrauto
Categoria 12	Attività industriali con capannoni di produzione
Categoria 13	Attività artigianali di produzione beni specifici
Categoria 14	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
Categoria 15	Bar, caffè, pasticceria
Categoria 16	Generi alimentari
Categoria 17	Plurilicenze alimentari e miste
Categoria 18	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

ART. 10 - DELIBERAZIONE DI TARIFFA

1. Entro il 31 ottobre il Comune delibera, in base alla classificazione e i criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Per garantire il rispetto dell'obbligo della copertura minima del costo di gestione del servizio, l'Ente anche in corso d'anno, comunque non oltre il 30 novembre, può a norma della Legge n. 38/90, rideliberare in aumento le tariffe con effetto dall'anno in corso, nel caso in cui il controllo della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra le spese impegnate ed entrate accertate.

2. La deliberazione deve indicare i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica.

3. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

ART. 11 - DENUNCE

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare all'Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso l'Ufficio Tributi.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. L'Ufficio Tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizioni, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. Gli Uffici Comunali in occasione di concessioni o variazioni di residenza, del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare e accertarsi che l'utente abbia

provveduto alla denuncia nel termine previsto, presso l'Ufficio Tributi, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.

ART. 12 - ACCERTAMENTI

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, il settore tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 6 - comma 2 - avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, il settore tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

ART. 13 - RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa avviene ai sensi dell'art. 72 del decreto Legislativo 507/1993.

ART. 14 - POTERI DEL COMUNE

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71 - comma 4 - del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, l'Ufficio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti, può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere a uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71 comma 4, del Decreto Legislativo 13.11.1992, n. 507 muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i

caratteri previsti dall'articolo 2729 del Codice Civile.

ART. 15 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Sindaco comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 16 - COLLEGAMENTI UFFICIO TRIBUTI E UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all'ufficio Tributi le seguenti notizie:

- Ufficio Anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione dei nuovi nuclei familiari, trasferimenti interni;
- Ufficio Edilizia Pubblica: Elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- Ufficio Attività Produttive: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate.

ART. 17 - RIMBORSI

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale il settore tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6 - comma 3 e 4 - è disposto dall'Ufficio Tributi entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'Ufficio Tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

ART. 18 – SANZIONI E CONTENZIOSO

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs.vo 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate in conformità a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997.

2. Il contenzioso è disciplinato dal Decreto Legislativo 546/1992.

ART. 19 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507 del 13.11.1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui al precedente articolo 8.
8. Gli importi da versare relativi alla tassa di smaltimento giornaliero vanno arrotondati a euro 0,51. Gli importi inferiori a euro 1,03 non vanno versati.

ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente applicabili ad eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli sotto indicati che sono applicabili dal 1 gennaio 1996:
 - Art. 5 - comma 2 - (maggiorazione della tassa per le parti comuni del condominio).
 - Art. 5 - comma 3 - (Responsabile del versamento della tassa relativa ai locali in multiproprietà e agli spazi comuni dei centri commerciali integrati).
 - Art. 5 - comma 4 - (Obbligo dell'amministratore del condominio e del gestore degli spazi comuni dei centri commerciali integrati di detentori dei locali e delle aree).
 - Art. 6 - comma 2 - (Soggetti passivi della tassa nei casi di multiproprietà).
 - Art. 7 (Commisurazione e tariffe).
 - Art. 8 (Tariffe per particolari condizioni d'uso).
2. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già ridotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni

richieste, a decorrere dall'anno 1996.

ART. 21 - RINVIO E ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al contenuto nel Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e all'art. 20 del D.L. 07.11.1994 e successive modifiche per l'entrata in vigore dal presente Regolamento.